



COMUNICATO UFFICIALE N.46

46/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 12 Luglio 2018, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente; Vincenzo STELLA Vice-Presidente

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO;

Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Mirko BIZZI/VARESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 21/05/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig. Mirko BIZZI, chiedeva la condanna della Società VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €3.900,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig. Mirko BIZZI, la somma di €3.900,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti

Commissione Accordi Economici

Piazzale Flaminio, 9 – 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 – fax +39 06 32822.704

caelnd@pec.it- cae@lnd.it- www.lnd.it

C.F. 08272960587 – CCIA di Roma – R.E.A. 1296929

2)RICORSO DELLA CALCIATRICE Amanda TAMPIERI/USD S.ZACCARIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23.11.2017 la sig.na Amanda TAMPIERI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.S.ZACCARIA,un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.1.000,00 non percepita.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S. S.ZACCARIA al pagamento in favore della sig.na Amanda TAMPIERI della somma di €.1.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente

datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3)RICORSO DEL CALCIATORE Matteo SANTI/U.S.D.COLLIANA

Con reclamo datato 22/05/2018, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.D.COLLIANA il sig. Matteo SANTI chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.687,50 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D.COLLIANA al pagamento in favore del sig. Matteo SANTI della somma di €.687,50.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4)RICORSO DEL CALCIATORE Andreas BECCHIO/VARESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 21/05/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig. Andreas BECCHIO chiedeva la condanna della Società VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €.3.900,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

Si rileva preliminarmente che in data 9/07/2018 il legale rappresentante del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione liberatoria a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Marco SCORTICHINI/S.S.ARGENTINA S.r.l.

Con reclamo datato 31/05/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r e PEC .alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Marco SCORTICHINI, chiedeva la condanna della Società S.S.ARGENTINA S.r.l.al pagamento della somma di €.5.000,00, quale compenso previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18,mai percepito nemmeno in parte.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.ARGENTINA S.r.l. a corrispondere al sig. Marco SCORTICHINI, la somma di €.5.000,00, quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Liguria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo CALDERARO/SSD SRL MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo datato 28.08.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD SRL MANFREDONIA CALCIO il sig. Giacomo CALDERARO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €1.440,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD SRL MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig. Giacomo CALDERARO della somma di €1.440,00

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco RINALDI/SSCD FRATTESE S.R.L.

Con reclamo datato 31.05.2018 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSC D.FRATTESE S.r.l.il sig. Francesco RINALDI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €1.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSC D.FRATTESE S.r.l. al pagamento in favore del sig. Francesco RINALDI della somma di €1.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Simone BRUGALETTA/S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.

Con reclamo datato 6.06.2018, trasmesso tramite Racc. A.R. e tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. il sig. Simone BRUGALETTA, chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.4.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig. Simone BRUGALETTA della somma di €.4.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di cunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Costantino CHIDICHIMO/S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.

Con reclamo datato 25.05.2018, trasmesso tramite Racc. A.R. e tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. il sig. Costantino CHIDICHIMO, chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.1.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua

del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig. Costantino CHIDICHIMO della somma di €.1.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DELLA CALCIATRICE Claudia ANTONACI/A.S.D.PESCARA FEMMINILE

Con reclamo datato 30/03/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, la Sig.na Claudia ANTONACI chiedeva la condanna della Società A.S.D.PESCARA FEMMINILE, al pagamento della somma di €.1.650,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

Si rileva preliminarmente che in data 11/07/2018 il legale rappresentante della Società, faceva pervenire una dichiarazione liberatoria a firma della calciatrice.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata

11)RICORSO DELLA CALCIATRICE Valentina SICLARI/A.S.D.PESCARA FEMMINILE

Con reclamo trasmesso in data 30.03.2018 tramite Raccomandata A/R nonché via PEC, la sig.na Valentina SICLARI si è rivolta a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD PESCARA FEMMINILE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di euro 8.000,00 per la stagione sportiva 2017/2018. Con il reclamo è richiesta la condanna della Società al pagamento della somma di € 6.500,00, di cui € 4.100,00 per rate mensili scadute alla data dell'08.03.2018, e di € 2.400,00 per rate mensili a scadere.

La società ASD PESCARA FEMMINILE ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 30.04.2018. Tale deposito deve ritenersi tempestivo, nonostante sia avvenuto il 31° giorno successivo alla proposizione del reclamo, in quanto il 30° giorno successivo (il 29 aprile 2018) coincideva con la giornata di domenica: ritenuta pregnante l'esigenza di tutelare il diritto di difesa, deve farsi applicazione del principio espresso dall'art. 155, comma 4, c.p.c., secondo cui "se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo".

Nel merito, Il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione dell'infondatezza delle controdeduzioni depositate dalla Società ASD PESCARA FEMMINILE, per le ragioni che seguono.

Con il primo e il secondo motivo la Società eccepisce l'inesigibilità del credito relativo alle prestazioni non scadute, in quanto al momento del reclamo la stagione sportiva non era ancora conclusa. Con il terzo motivo viene eccepita l'inammissibilità della domanda per la mancanza di una preliminare diffida ad adempiere. Con il quarto motivo controparte allega plurimi inadempimenti della calciatrice, asserendo che la stessa "avrebbe disertato tanto le sedute di allenamento quanto le gare ufficiali a cui era stata convocata". Propone infine domanda riconvenzionale fondata sull'allegato inadempimento.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 luglio, a seguito del rinvio disposto dalla Commissione per consentire a parte convenuta di depositare la prova dell'avvenuta contestazione degli inadempimenti della calciatrice che, seppur allegati, non sono sufficientemente documentati. I primi due motivi sono infondati, in quanto alla data della decisione il credito complessivamente invocato dalla reclamante è pienamente esigibile, essendosi conclusa la stagione sportiva per la quale risulta stipulato l'accordo economico. Né la società convenuta fornisce prova alcuna dell'adempimento, neppure inesatto o parziale, relativo al pagamento degli importi oggetto della domanda.

Infondato è inoltre il terzo motivo, non rivenendosi nell'ordinamento alcuna norma che qualifichi la preventiva messa in mora quale requisito di procedibilità della domanda.

Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda il quarto motivo, parimenti infondato e indimostrato, concernente l'asserito inadempimento della calciatrice. La società convenuta si limita infatti a depositare una comunicazione scritta senza tuttavia dimostrare che la stessa sia mai stata effettivamente e ritualmente notificata alla reclamante. Deve pertanto respingersi altresì la domanda riconvenzionale in quanto parimenti infondata.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società ASD PESCARA FEMMINILE, al pagamento in favore della sig.na Valentina SICLARI della somma di euro 6.500,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DELLA CALCIATRICE Tatiane DEBIASI CROCETA/ASD PESCARA FEMMINILE

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 30/03/2018 la sign.na Tatiane DEBIASI CROCETA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società ASD PESCARA CALCIO 5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di euro 27.000,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e precisando di aver percepito la somma di euro 12.750,00 e richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di euro 14.250,00 di euro 3.450,00 per mensilità scadute ed euro 10.800,00 per mensilità a scadere.

- letto il reclamo;
- letta la memoria della Società, datata 29.04.2018 e inviata via p.e.c. alla C.A.E. e alla reclamante presso il domicilio digitale dell'Avv. Priscilla Palombi in data 30.04.2018;
- accolta nell'udienza del 31 maggio 2018 la richiesta congiunta di rinvio proposta dalle parti nella persona dell'Avv. Priscilla Palombi per la reclamante e del dott. Giuseppe Tambone per la Società

- esaminati i documenti di causa;
- ritenuta inammissibile l'eccezione preliminare (difformità della sottoscrizione);

- ritenuto che la società non ha dato prova di aver adempiuto al pagamento delle somme richieste dalla reclamante;

- considerato infine che nessuna norma federale individua nell'atto di costituzione in mora della Società da parte del calciatore una condizione ai fini della ammissibilità del reclamo;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società A.S.D.PESCARA FEMMINILE, al pagamento in favore della sign.na Tatiane DEBIASI CROCETA la somma di euro 14.250,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

13)RICORSO DELLA CALCIATRICE Angela VECCHIONE/A.S.D.PESCARA FEMMINILE

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 30/03/2018 la Sig.na Angela VECCHIONE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società ASD PESCARA CALCIO 5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di euro 8.825,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e precisando di aver percepito la somma di euro 3.780,00 e richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di euro 5.045,00 di euro 4.162,50 per mensilità scadute ed euro 882.50 per mensilità a scadere.

- letto il reclamo;

- letta la memoria della Società, datata 29.04.2018 e inviata via p.e.c. alla C.A.E. e al reclamante presso il domicilio digitale dell'Avv. Priscilla Palombi in data 30.04.2018, mancante delle pagine n°2 e 7

- accolta nell'udienza del 31 maggio 2018 la richiesta congiunta di rinvio proposta dalle parti nella persona dell'Avv. Priscilla Palombi per la reclamante e del dott. Giuseppe Tambone per la Società
- esaminati i documenti di causa;

- ritenuto che la società non ha dato prova di aver adempiuto al pagamento delle somme richieste dalla reclamante;

- considerato infine che nessuna norma federale individua nell'atto di costituzione in mora della Società da parte del calciatore una condizione ai fini della ammissibilità del reclamo;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la lega nazionale dilettanti condanna la Società A.S.D.PESCARA FEMMINILE, al pagamento in favore della Sig.na Angela VECCHIONE la somma di euro 5.045,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro TRUCCO/S.S.ARGENTINA S.R.L.

Con reclamo datato 31/05/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r e PEC .alla società contro interessata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Alessandro TRUCCO, chiedeva la condanna della Società S.S.ARGENTINA S.r.l.al pagamento della somma di €.3.000,00, quale residuo del compenso previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.ARGENTINA S.r.l. a corrispondere al sig. Alessandro TRUCCO, la somma di €. 3.000,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Liguria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Publicato in Roma il 25 Luglio 2018

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibilìa